

Contratto per la Fornitura di Dispositivi per Medicazioni Generali e
Specialistiche per la durata di mesi 36 (trentasei), occorrenti all'Azienda
Sanitaria Locale di Viterbo.

L'anno 2024, il giorno 14, del mese di FEBBRAIO, i rappresentanti
delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto,
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice
Amministrazione Digitale":

l'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito per brevità
"Azienda" "Amministrazione" "Stazione appaltante" "ASL") – Partita IVA
01455570562, Sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT),
nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, nata a [REDACTED]
il [REDACTED] C.F. [REDACTED] – Direttore Amministrativo
ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario
Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le
funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni;

e la Ditta **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.** con Sede Legale
Via del Mare, 56 – Pratica di Mare 00071 Pomezia (di seguito denominata per
brevità "Ditta/Ditta Fornitrice" "Società Aggiudicataria" "Aggiudicataria/o"
"Società/Impresa" "Fornitore" "Appaltatore"), iscritta alla Camera di
Commercio di Roma (RM), nella persona del Sig. Simone LUCIDI nato a
[REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] domiciliato per la
carica presso la Sede Legale, in qualità di Procuratore Speciale, come
risultante da Procura, agli atti (**ALLEGATO N° 1 – Copia Documento
d'Identità**), convengono a quanto di seguito riportato:

PREMESSO

IMPOSTA di BONO
ASSOCIA
VIRTUAMENTE

ATTO REGISTRATO
NEI REPERTORI DEI CONTRATTI
al Numero... 72 in Data...
Viterbo, il..... 15 FEB. 2024
L'UFFICIALE RAPPRESENTANTE
Di: Giovanni Ferrani

- Che con Deliberazione DG f.f. n. 310/2023, a conoscenza delle parti, è stata indetta procedura aperta telematica in ambito comunitario ai sensi dell'art. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., suddivisa in 28 lotti, volta all'aggiudicazione di Dispositivi per Medicazioni Generali e Specialistiche per la durata di mesi 36 (trentasei), con clausola rescissoria in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o convenzione Consip, per un importo posto a base d'asta triennale pari ad € 893.408,10 - Iva esclusa,
- Che con Deliberazione CS n. 1121//2023, a conoscenza delle parti e da queste integralmente recepita, è stato aggiudicato alla ditta **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.** il lotto n. 21, relativo alla fornitura di medicazioni generali e specialistiche, per un importo complessivo triennale presunto pari a € 18.895,50 – iva esclusa (**ALLEGATO N° 2 – Scheda riepilogativa economica**).
- Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati **Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale di gara + Allegati Tecnici, la Documentazione tecnica, i Listini e le Offerte Economiche** risultano loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se materialmente non allegati e agli atti;
- Che l'aggiudicataria ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. [REDACTED] del 17-11-2023, contratta con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con validità sino alla scadenza contrattuale (**ALLEGATO N° 3 – Copia Polizza Fideiussoria n. [REDACTED] del 17-11-2023**).

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

Il lotto n. 21, relativo alla fornitura Dispositivi per Medicazioni Generali e Specialistiche per la durata di mesi 36 (trentasei), con clausola rescissoria in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o convenzione Consip occorrenti all'Azienda S.L. di Viterbo, per un importo complessivo triennale presunto pari a € 18.895,50 – iva esclusa (**ALLEGATO N° 2**).

Tutti i prodotti offerti devono rispettare tutte le Caratteristiche Tecniche dei prodotti (Confezionamento – Etichettatura – Sterilizzazione) indicate nel Capitolato speciale di gara e relativo Allegato A, a conoscenza delle parti.

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

In particolare si fa presente che, secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., l'affidamento di cui al presente appalto, potrà essere variata in aumento, nell'arco del periodo contrattuale, di una percentuale fino al 50% del valore complessivo del contratto IVA esclusa in base alle esigenze aziendali che si dovessero presentare nel periodo di efficacia del contratto da ricondurre ad avvio di nuove attività sanitarie (ospedaliere o territoriali), ad acquisizioni di nuove apparecchiature e/ a modifiche delle attività.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel

contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Azienda con il presente contratto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.

ART.2 - DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente contratto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi, naturali e consecutivi, **decorrenti dal 20-2-2024 fino al 19-2-2027.**

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice (per un periodo di mesi sei). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio. La presente fornitura sarà sottoposta a **condizione risolutiva** in caso di intervenuta aggiudicazione di gara aggregata/regionale e/o Convenzione Consip, senza che le ditte abbiano nulla a pretendere.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo indicato al precedente art. 1 verrà fatturato dal Fornitore all'Azienda solamente dopo la regolare consegna dei Dispositivi.

Tutti i corrispettivi verranno regolati nei termini di legge dalla data della fattura. La liquidazione delle fatture è subordinato all'accertamento e

controllo effettuato dal DEC individuato con Deliberazioni ASL CS n. 1121/2023 , nella persona del dott.ssa Ornella Fabi – Dirigente Farmacista. La fatturazione emessa dalla ditta aggiudicataria dovrà contenere: descrizione del/i materiale/i consegnato/i, numero di d'ordine, numero di deliberazione di aggiudicazione e CIG. I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DD.C.A. della Regione Lazio nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017, il quale si intendono integralmente recepiti pur se non materialmente allegati al presente atto. I pagamenti sono fissati secondo le disposizioni del sopra richiamato Regolamento e saranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state rispettate.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti: **Intesa San Paolo S.p.A. – Agenzia Comit Pomezia**

(RM) IBAN [REDACTED] .

ART. 4 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria immetta in commercio nuovi dispositivi/prodotti, analoghi a quelli oggetto della presente fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o funzionalità, potrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della Stazione Appaltante. L'approvazione formale da parte del RUP sarà subordinata alla valutazione tecnica e al parere favorevole di tutti i servizi aziendali coinvolti. Nel caso in cui tale sostituzione venga accettata, la Ditta

aggiudicataria sarà tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento per il loro corretto utilizzo.

ART. 5 – DIFETTI E IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte dell’U.O.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano accertati al momento dell’impiego. Qualora difetti ed imperfezioni dovessero manifestarsi frequentemente durante e/o successivamente all’impiego, la Ditta aggiudicataria fornitrice avrà l’obbligo, su richiesta dell’Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura sostituendo contestualmente i lotti riferiti ai prodotti risultati difettosi.

ART. 6 – GARANZIA E SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo. I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai 2/3 della durata prevista.

ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti aggiudicati secondo quanto disposto dalla Documentazione di gara.

L’Azienda S.L. di Viterbo, in base alle proprie necessità, emetterà al fornitore ordini di acquisto riportanti tutti i prodotti necessari per l’esecuzione delle prestazioni sanitarie di propria competenza.

Le consegne dovranno avvenire entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’ordinativo, presso i luoghi indicati. L’Azienda, in base alle proprie necessità, emetterà ai fornitori aggiudicatari ordini di acquisto riportanti tutti i

prodotti necessari per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie di propria competenza. In caso di ritardata consegna, rispetto al termine sopra indicato, l'Azienda Sanitaria potrà applicare a carico del fornitore le penali di cui all'art. 10 del presente contratto. Per i casi ritenuti urgenti, i fornitori che risulteranno aggiudicatari, saranno tenuti a garantire la consegna del materiale richiesto entro un periodo massimo di 24 ore dall'ordine. Le ditte fornitrici devono garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara. La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

ART. 8 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

L'Aggiudicatario espleterà la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi e risorse proprie.

L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell'Amministrazione con la quale collaborerà lealmente e proficuamente e non potrà impegnarla in alcun modo.

ART. 9 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO

DELL'AGGIUDICATARIA

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 10 – PENALI

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità pari al 2% sul valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, nei seguenti casi:

- ritardo nella consegna dei prodotti;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna.

Inoltre le forniture saranno soggette ad ulteriori penalità connesse a qualsiasi altra inadempienza contrattuale quantificata in € 250,00 applicabile previa contestazione scritta da parte della ASL di Viterbo (prima inadempienza). In casi di recidiva nell'inadempienze contrattuali si potrà procedere a raddoppiare la penale suddetta. L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura

regolata dal Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

ART. 11 – PERIODO DI PROVA

Ci si riserva un periodo di prova di 3 mesi, per accertare la rispondenza dei materiali consegnati rispetto a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta. In caso di esito negativo della prova, l'Azienda S.L. di Viterbo si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 12 – PREZZI

Per le prestazioni oggetto dell'appalto valgono i prezzi stabiliti nel contratto per tutta la durata contrattuale. Con la sottoscrizione del contratto la Ditta fornitrice dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel Capitolato Tecnico, nessuno escluso o eccettuato.

Relativamente alla revisione dei prezzi si rimanda all'articolo 29 del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici". La revisione dei prezzi disciplinata dall'art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è da ritenersi applicabile a seguito di istruttoria e comunque solo dopo il primo anno di validità contrattuale.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto concerne la risoluzione contrattuale si applicano le disposizioni di

cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

Inoltre, in caso di frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto.

L'Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto, oltre che in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o attivazione Convenzione Consip e/o gara aggregata, anche ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati dall'Azienda.
- in caso di mancato rinnovo della RCT incorso di validità contrattuale.

Inoltre, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla

risoluzione del contratto. Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto contrattuale dovrà essere autorizzata dall'Azienda Sanitaria. La Ditta aggiudicataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire le prestazioni per cause non imputabili alla stessa secondo le disposizioni del Codice Civile.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante l'incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla Documentazione di gara.

ART. 14 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI

FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

L'ASL di Viterbo si riserva, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'appalto ovvero del completamento delle forniture. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la

prima migliore offerta, escluso l'originario affidatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

ART. 15 – CESSIONE CREDITI E CONTRATTO e SUBAPPALTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di non voler sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 16 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16 ter del

D.Lgs. n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ *i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati*

che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”

ART. 17 – RECESSO

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 C.C.), l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio dell’Aggiudicataria, qualora quest’ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell’Amministrazione, non eliminate dall’Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO

L’Aggiudicatario è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura.

L’Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente contratto.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.e ii.., ha costituito a favore dell’Amministrazione la garanzia fideiussoria (**ALLEGATO N° 3**).

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall’esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli

obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali..

ART. 20 – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto della fornitura.

A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**ALLEGATO N° 4 Copia Polizza RCT**) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario

e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sia relative alla procedura di gara sia derivanti dalla sua esecuzione, è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personalini ASL/VT”.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, la vigente legislazione regionale per le ASL ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.e ii..., Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di Gara con gli allegati, la Documentazione tecnica e le Offerte Economiche.

Letto, approvato e sottoscritto

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. Azienda S.L. di Viterbo

Procuratore

Il Direttore Amministrativo

Sig. Simone LUCIDI

Dott.ssa Simona DI GIOVANNI

Firmato digitalmente da:

SIMONE LUCIDI

Data: 02/02/2024 15:34:03



Simona Di
Giovanni
14.02.2024
11:24:36
GMT+01:00

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano

**espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.**


JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. Azienda S.L. di Viterbo

Procuratore

Il Direttore Amministrativo

Sig. Simone LUCIDI

Dott.ssa Simona DI GIOVANNI



Simona Di
Giovanni
14.02.2024
11:24:36
GMT+01:00


Firmato digitalmente da:


SIMONE LUCIDI

Data: 02/02/2024 15:34:00

**Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle
parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. -“Codice
Amministrazione Digitale”.**

ALEGATION^{o1}





ALLEGATO n°2

Numero Lotto	Fornitore	Valore Offerta
21	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	18.895,50 €



Garanzie/POG

AUEGATO 6°3

Spett.le

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO
VIA ENRICO FERMI 15
01100 VITERBO (VT)
Italia

Assago, 17 Novembre 2023

FIDEIUSSIONE N. 0 [REDACTED]

PREMESSO :

- che tra Voi e JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA VIA DEL MARE 56 00071 POMEZIA (RM) Italia è stato stipulato l'Accordo/Contratto n. 1121 del 2 Novembre 2023 per la fornitura di: fornitura di DM per Medicazioni generali e specialistiche, per un importo totale triennale;
- che a garanzia del completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dal contratto in parola è previsto il rilascio di una fideiussione bancaria di EUR 661,34 (Euro seicentosessantuno/34).

TUTTO CIO' PREMESSO:

la sottoscritta Banca Nazionale del Lavoro S.p.A - APAC Trade Finance e Garanzie – Garanzie - Via del Mulino 9 - PL U3, 20057 Assago (MI), dichiara con la presente di costituirsi, come formalmente si costituisce, fideiussore solidale nell'interesse di JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA a Vostro favore fino alla concorrenza massima di EUR 661,34 (Euro seicentosessantuno/34) a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di cui in premessa.

In relazione a quanto sopra la sottoscritta Banca, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escusione di cui all'art. 1944 C.C., si impegna a pagare a favore Vostro e a Vostra semplice richiesta scritta entro 15 giorni dalla ricezione della stessa a mezzo lettera raccomandata A/R, ogni eccezione rimossa e senza alcun obbligo di preventiva escusione del debitore principale, ogni ammontare sino alla concorrenza massima di EUR 661,34 (Euro seicentosessantuno/34) a garanzia del completo soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dal contratto succitato.

La presente garanzia sarà valida fino al 31 Dicembre 2026.

Trascorso tale termine, senza che ci sia pervenuta alcuna richiesta di operatività, la presente fidejussione si intenderà automaticamente nulla e priva di qualsiasi efficacia, indipendentemente dalla sua restituzione.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Certificato di Assicurazione

1. Denominazione ed indirizzo del Destinatario:

A CHI DI COMPETENZA

2. Denominazione ed indirizzo del Contraente:

JANSSEN-CILAG SPA
Via M. Buonarroti 23 - 20093 Cologno Monzese

3. Assicurato Addizionale

JOHNSON & JOHNSON S.p.A. Via Ardeatina - Km. 23,500 – Località Santa Palomba - 00071 Pomezia RM
 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. Via del Mare, 00071 Pratica di Mare RM
 CARLO ERBA OTC Srl, Via Valbondione 113 – 00118 Roma
 CRUCELL ITALY SRL, Via Zambeletti 25, 20021 Baranzate MI
 FONDAZIONE JOHNSON & JOHNSON
 CORDIS HOLDING ITALY S.r.l.
 AMO ITALY S.R.L., Via del Mare 56 – 00071 Pratica di Mare RM

- 4.** La **Sottoscritta Società Chubb European Group SE** dichiara di avere in corso la polizza di assicurazione sottodescritta e di essere l'Assicuratore in relazione alle coperture sottoprecise, con essa prestate.

5. Descrizione della Polizza

a) **Polizza nr.:** I [REDACTED]

b) **Coperture e massimali:**

R.C.T./R.C.O: Euro 5.000.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo;
 R.C.P.: Euro 5.000.000 per sinistro e per anno assicurativo;
 RC Sperimentazioni Cliniche: l'equivalente in Euro di USD 4.000.000 per sinistro con il limite di USD 8.000.000 per anno.

c) **Effetto ore 24.00 del:** 01.03.2023

Scadenza ore 24.00 del: 01.03.2024

d) **Validità territoriale:** Mondo intero escluso USA e CANADA


e) **Attività:** Produzione, preparazione, sperimentazione, commercializzazione e distribuzione di preparati farmaceutici e specialità medicinali in genere.

- 6.** Si precisa che la polizza suindicata è parte integrante del Programma Internazionale stipulato fra la Casa Madre dell'Assicurato Johnson and Johnson e la Chubb, e scadrà alla data sopra indicata, senza obbligo di preventivo invio di lettera di disdetta.

- 7.** Il presente Certificato non è una Polizza di Assicurazione, quindi non modifica né altera né estende le coperture prestate con la polizza sopracitata.
 Nonostante eventuali richieste o condizioni risultanti in un qualunque contratto o documento in relazione al quale il presente Certificato è stato emesso, le coperture assicurative prestate con la Polizza citata al punto 4) che precede restano regolate esclusivamente dalle Condizioni Generali e Particolari della Polizza stessa.

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Legale Rappresentante

Grazio Rossi ~


Redatto in Milano, 3 febbraio 2023/gf



Direzione Provinciale II di Roma

Ufficio Territoriale di ROMA 7 – Acilia

AUTORIZZAZIONE BOLLO VIRTUALE N. 24/2021

(D.P.R. 26.10.1972 n. 642 art. 15)

Vista l’istanza prot. 167981 del 12/07/2021, con la quale la società JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A., con domicilio fiscale in Via del Mare n. 56 – cap 00071 POMEZIA (RM), C.F. 08082461008, chiede l’autorizzazione a corrispondere l’imposta di bollo in modo virtuale sugli atti indicati nell’art. 2, della Tariffa I, allegato “A” al D.P.R. 26/10/1972 n° 642;

Visto l’art. 15 del D.P.R. 26/10/1972 n° 642 e il D.M. 07/06/1973 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto che la speciale modalità di pagamento richiesta non pregiudica il regolare assolvimento del tributo;

Tutto quanto sopra visto e considerato e alla luce dell’istruttoria svolta, l’Ufficio Territoriale di Roma 7 – Direzione Provinciale II di Roma - nella persona del Direttore pro tempore

AUTORIZZA

la società JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A., a corrispondere in modo virtuale l’imposta di bollo dovuta sui documenti indicati nell’art. 2, della Tariffa I, allegato “A”, con le modalità di cui all’art. 15 del D.P.R. 642/72.

Qualora l’istante intenda rinunciare all’autorizzazione, deve comunicare tale rinuncia sull’apposito modello telematico, presentando contemporaneamente

la dichiarazione degli atti e documenti emessi nel periodo compreso dal primo gennaio fino al giorno in cui ha effettuato la rinuncia.

La presente autorizzazione avente numero 24/2021 è efficace a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento ed è concessa a tempo indeterminato. L'eventuale successiva revoca da parte di questa Agenzia delle Entrate sarà notificata con provvedimento espresso.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Attribuzioni del Direttore regionale

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.11 della Legge 15 Marzo 1997, n.59*”,(art.66);
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate e Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, (rispettivamente art.11 e art. 4);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, recante “*Disposizioni concernenti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria a norma degli artt. 73 e 74 e del decreto legislativo 30 luglio 1999. N. 300*”;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n 265, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, (art.16, c 1);
- Disposizione di Servizio n. 9 del marzo 2015 del Direttore regionale del Lazio avente ad oggetto “*Attribuzione delle deleghe alla sottoscrizione degli atti*,

definizione dei criteri di sostituzione e individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi”;

Normativa di riferimento

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 642, recante “*Disciplina dell’imposta di bollo*”, (articoli 15 e 15-bis);
- Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, recante “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*”, (art. 58);
- Legge n. 212 del 27 luglio 2000 recante “*Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente*”;
- Decreto del Ministero delle Finanze del 7 giugno 1973, recante “*Determinazione delle categorie degli atti e documenti per i quali può essere consentito il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale*” e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero Dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012, recante “*Modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dell’art. 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari*”.

Prassi di riferimento

- Circolare n . 6/e del 14 aprile 2015;
- Disposizione di servizio n. 102 del 2015 della Direzione provinciale II di Roma , “*Autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale ai*

sensi degli artt. 15 e 15-bis D.P.R. n. 642 del 26/10/1972- affidamento delle gestione di tale tributo all’Ufficio di Roma 7- Acilia”.

- Disposizione di servizio n. 16/2021 del 20/07/2021 della Direzione provinciale II di Roma, “*Deleghe di firma*”.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

Rodolfo Caminiti*

**Firma su delega del Direttore Provinciale Oronzo Gallone*